

renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti le armi.

Concorrendo insieme le circostanze prevedute nei numeri 1° e 2° dell'articolo 465 del codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena.

(È approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questa disegno di legge.

**Correzione di forma in una proposta di legge.**

RUMMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUMMO. Ho chiesto di parlare per chiarire un errore tipografico incorso nella proposta di legge testè approvata, che riguarda

la città di Benevento per il suo teatro romano. Nel disegno di legge l'intestazione risulta così: « Tombola telegrafica a favore della città di Benevento, per il suo teatro romano »; mentre, invece, deve essere modificata, in conformità di quanto è scritto nell'articolo unico del disegno di legge, in questo modo: « Lotteria nazionale a favore della città di Benevento per il suo teatro romano ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane inteso che l'intestazione del disegno di legge, cui accenna l'onorevole Rummo, sarà la seguente: Lotteria nazionale a favore della città di Benevento per il suo teatro romano.

La seduta termina alle ore 11.30.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia*

Licenziata per la stampa il 20 maggio 1907.

---

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.